

**15. DOMANDA DI DISPENSA DALLA FORMA CANONICA
NELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO**

(cfr. can. 1127; *Decreto generale, 50; Norme diocesane, 116-119*)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il signor (la signorina)
nato/a a il
di religione cattolica, battezzato/a a il
domiciliato/a in questa parrocchia
chiede di celebrare il matrimonio con
nata/o a il
battezzata/o a il
appartenente alla Chiesa (o comunità)
domiciliata/o in

A parte è stata richiesta l'autorizzazione a celebrare il matrimonio misto.

La parte non cattolica ha espresso il desiderio che la celebrazione possa avvenire in data
a nella Chiesa (o comunità)
a motivo¹

Ambedue i contraenti sono consapevoli della necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio e la parte cattolica desidera riaffermare il suo fermo proposito di fedele adesione alla Chiesa cattolica².
Come parroco esprimo il seguente parere pastorale³:

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

timbro parrocchiale

¹ Si devono esporre con chiarezza le motivazioni addotte. Ad es.: *il rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico; l'opposizione incontrata nell'ambito familiare; il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero in ambiente non cattolico; il fatto che tra i due fidanzati è in quello acattolico in cui prevale una vita di fede e di partecipazione alla vita della sua comunità cristiana; ecc.*

² La precisazione circa la parte cattolica, se non risponde a verità, va omessa.

³ Con leale obiettività il parroco adduca le motivazioni pastorali che a suo parere appoggiano la richiesta dei nubendi, senza escludere le sue eventuali perplessità in merito. Eventualmente – in casi particolari – potrà essere più opportuno un colloquio diretto con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti. Se lo ritiene, aggiunga: *ritengo opportuna, nel caso concreto, la concessione della dispensa.* Inoltre dichiarare se lui o altro sacerdote cattolico sarà presente alla celebrazione del matrimonio (cfr. *Decreto generale, 51*).

Nota: Si tenga presente che la domanda deve essere presentata all'Ordinario con congruo anticipo rispetto alla data prevista per le nozze. Nel caso poi che si preveda di celebrare il matrimonio nel territorio di altra diocesi, ci deve essere il tempo materiale di consultare, a norma del can. 1127 § 2, l'Ordinario del luogo competente per territorio. Comunque – in ogni caso – il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della dispensa.